

AZIENDA SCUOLA

Puniti gli alterchi e gli errori che causano danni all'amministrazione

Sanzioni fino al licenziamento

di Carlo Forte

Gli uffici scolastici regionali stanno pubblicando in questi giorni il codice disciplinare dei dirigenti scolastici, contenuto nell'art. 16 del contratto della dirigenza scolastica. La pubblicazione è un atto necessario per applicare le sanzioni, previsto dall'art. 55 comma 2 del decreto legislativo 165/2001. E consente a tutti di conoscere quali comportamenti dei dirigenti scolastici siano considerati antidoverosi. Le punizioni previste vanno dalle sanzioni pecuniarie alla sospensione dal servizio, fino al licenziamento disciplinare.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni più lievi comportano esborsi di denaro da parte dei dirigenti da un minimo di 150 euro a un massimo di 350 euro. Le situazioni antidoverose punite in questo modo riguardano prevalentemente i comportamenti non conformi alla buona educazione. Per esempio, gli alterchi e le scorrettezze, sia nei confronti dei superiori che dei dipendenti e degli utenti. Oppure l'accettazione di regali di non modico valore o l'inosservanza non grave dei doveri d'ufficio. Idem per l'inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno oppure, ancora, per la violazione del segreto d'ufficio.

Privazione della retribuzione

La sospensione dal servizio, senza retribuzione, fino a 15 giorni, è prevista invece per i comportamenti reticenti circa un procedimento disciplinare in corso. Che sale fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, in caso di inadempienze o inerzia a seguito di condotte antidoverose dei dipendenti. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi è invece prevista nel caso in cui la condotta del dirigente abbia esposto l'amministrazione a condanne al risarcimento dei danni. Si pensi, per esempio, ad una eventuale condanna al pagamento delle retribuzioni nei confronti di un docente precario al quale non sia stato attribuito il diritto al completamento. Fatta salva la eventuale responsabilità per danno erariale che, però, rileva solo nei casi di dolo o colpa grave. È prevista, invece, la sospensione da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi, sempre con privazione della retribuzione, in caso di comportamenti anche di rilievo penale, come per esempio, minacce, ingiurie o alterchi con vie di fatto, anche con dipendenti; assenze ingiustificate dal servizio; occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati.

Licenziamento

Il licenziamento disciplinare è previsto, infine, in una serie di ipotesi particolarmente gravi, anche di rilievo penale. Come, per esempio, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. Oppure nel caso di recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.